



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 38 del 18/03/2016

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio e Consultazione per la definizione del “Regolamento Comunale per la disciplina delle acque reflue in aree non servite da fognatura pubblica”; 4) Approvazione del “Regolamento Comunale per la disciplina delle acque reflue in aree non servite da fognatura pubblica”; 5) Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		15,30	17,10		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		15,30	17,10		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		15,50	17,10		
Componente	Coppola Gaspare	SI		15,30	16,50		
Componente	Fundarò Antonio	SI		15,30	17,10		
Componente	Piccichè Davide	SI		15,40	17,00		
Componente	Sciacca Francesco	SI		15,30	17,10		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 18 del mese di Marzo, alle ore 15,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **“Comunicazioni del Presidente”**.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Alle ore 15,40 entra il Consigliere Piccichè Davide.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **”Approvazione verbale della seduta precedente”**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 15,50 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: **“Studio e Consultazione per la definizione del “Regolamento Comunale per la disciplina delle acque reflue in aree non servite da fognatura pubblica”**”.

Il Presidente Pipitone illustra sinteticamente quanto già elaborato nelle precedenti sedute ed invita i Consiglieri Comunali a formulare le proposte per definire il Regolamento oggetto della riunione. Si continua a stilare il Regolamento.

Art. 31 – Provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico il Servizio competente procederà, secondo la gravità dell'infrazione, a norma dell'art. 130 del D.Lgs 152/06 e s. m. i., ad emettere i seguenti atti:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

In ogni caso le sanzioni applicabili sono quelle previste al titolo V Parte terza del D.Lgs.

152/06 e s. m. i., in particolare l'art. 133 comma 3 e, in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato, anche quelle previste all'art. 133 comma 2 del suddetto D.Lgs.. In caso di violazione all'art.17 del presente Regolamento è prevista una sanzione

amministrativa pecuniaria da cinquanta euro a centocinquanta euro. In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione, le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s. m. i.

Art.32 – Collegamento ad altre normative sugli scarichi

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata esclusivamente agli effetti del D. Lgs. 152/06 e s. m. i., fatti salvi i diritti di terzi e le altre eventuali autorizzazioni, permessi, concessioni, nulla osta prescritti dalla normativa vigente. In particolare, nel caso in cui il corso d'acqua presenti sedime demaniale, deve essere ottenuta la concessione di occupazione di suolo demaniale. Per realizzare un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico occorre ottenere specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 33 – Tutela ambientale e inconvenienti igienico sanitari

Nel caso di impianti di trattamento già autorizzati, per esigenze di tutela ambientale del corpo ricettore finale, debitamente evidenziati in specifiche relazioni dell'ARPA, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere appositi provvedimenti di adeguamento delle modalità di scarico o dei sistemi di trattamento autorizzati, fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari. Qualora lo smaltimento dei reflui domestici comporti problemi igienico sanitari, debitamente accertati dall'ASP di Trapani, ai sensi della normativa vigente, il Sindaco interverrà quale Autorità sanitaria locale con l'emissione degli atti previsti e potrà imporre anche il risanamento dei luoghi contaminati secondo le prescrizioni della ASP di Trapani.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con lo stesso.

Art. 35 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato. Le norme del presente Regolamento si applicano alle domande presentate a partire dal giorno di entrata in vigore dello stesso; sono fatte salve le istanze legate a pratiche edilizie presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: **“Approvazione del “Regolamento Comunale per la disciplina delle acque reflue in aree non servite da fognatura pubblica”**.

Il Presidente invita il Consigliere Sciacca Francesco a leggere il Regolamento, definito in questa seduta, per porlo, successivamente ad approvazione.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da edifici isolati, insediamenti od installazioni presenti sul territorio comunale.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

In particolare:

- Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 152/06);

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa di cui al precedente articolo 2.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le aree e le località non servite da pubblica fognatura sono quelle ubicate a distanze superiori rispetto a quelle indicate nell'art. 48 – Titolo 5 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ED. 2009, ovvero:

- fino a 5 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 50 metri;
- fino a 10 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 100 metri;
- fino a 15 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 150 metri;
- fino a 20 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 200 metri;
- fino a 25 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 250 metri;
- fino a 30 abitanti equivalenti (AE) : se la pubblica fognatura dista più di 300 metri;
- oltre 30 abitanti equivalenti (AE) : la distanza precedente (300 metri) sarà aumentata in ragione di 10 metri per ogni ulteriore abitante equivalente.

Ai fini del presente Regolamento, si considerano aree e località non servite da pubblica fognatura, anche quelle in cui l'allacciamento alla rete fognaria presenti particolari difficoltà tecniche o costi eccessivi non giustificabili; tale valutazione sarà effettuata dalla competente Struttura comunale.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- Acque grigie (washwaters) : quelle in uscita dai lavelli delle cucine, dalle lavastoviglie, dalle lavatrici, dai lavandini, dalle docce, dalle vasche da bagno e dai bidet.
- Acque nere: quelle in uscita dai wc.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

- scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti isolati;
- scarichi di acque reflue domestiche, raccolti in un'unica rete fognaria privata non di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato, provenienti da più insediamenti o edifici, con carico massimo fino a 2.000 abitanti equivalenti (AE);
- scarichi di acque reflue, assimilabili alle acque reflue domestiche, provenienti dalle attività di cui al comma 7 art. 101 del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Ar. 5 - Corpi ricettori finali ammessi

Ai fini del presente Regolamento si considerano corpi ricettori finali:

- il suolo, per scarichi fino a 100 AE;
- i corpi idrici superficiali, ivi compresi corpi idrici non significativi (es. fossi campestri, scoline)

CAPO II - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate non in pubblica fognatura, nell'ambito di atti autorizzativi in materia edilizia o meno, è disciplinato con le modalità di seguito indicate. Nel corso di tutto l'iter procedurale, il Servizio competente si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, controlli, verifiche, al fine di accertare il rispetto di quanto autorizzato; stessa attività, verrà svolta nell'ambito dei periodici controlli a campione per verificare il permanere, negli scarichi, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura.

Art. 6 – Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Al fine di consentire al Servizio comunale competente un'efficace attività di verifica e di controllo sia a livello progettuale che in fase realizzativa, anche tramite l'effettuazione di sopralluoghi in sito, sui sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate, con scarico in aree non servite da pubblica fognatura, i soggetti interessati dovranno acquisire, prioritariamente, il Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui sono titolari. Il Nulla Osta preventivo, dovrà essere successivamente allegato alla pratica edilizia (DIA, Permesso di Costruire) che non avrà corso in assenza di tale atto. Al fine di consentire un'efficace attività di controllo, il titolare del Nulla Osta preventivo dovrà comunicare, al competente Servizio comunale, l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento e dispersione reflui.

La richiesta del Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo utilizzando gli appositi modelli.

Il Nulla Osta preventivo viene rilasciato ai seguenti soggetti:

- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;

- amministratore di condominio pro tempore;
- titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
- legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio.

Qualora vi siano più proprietari titolari di uno stesso scarico (es. il caso di un'unica unità immobiliare con più proprietari oppure nel caso di più unità immobiliari con diversi proprietari i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico) l'istanza per il Nulla Osta preventivo, deve essere presentata da un solo proprietario che funge da referente primario per l'Amministrazione, integrata con i dati personali di tutti gli altri proprietari con le rispettive firme (occorrerà allegare, per ogni proprietario contitolare dello scarico, una copia del modulo aggiuntivo appositamente predisposto, debitamente compilato). Nel caso in questione, tutti i proprietari, sono in egual misura responsabili dello scarico.

La domanda, completa degli allegati, deve essere presentata al Servizio comunale competente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di Nulla Osta preventivo e si conclude con un provvedimento espresso di concessione o di diniego, entro 30 giorni da tale data.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione presentata non sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di 30 giorni.

Tale termine di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento del competente Servizio comunale, potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro i termini suddetti, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego del Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Qualora il provvedimento non intervenga entro il termine dei 30 giorni previsto dal presente Regolamento, il Nulla Osta preventivo si intende temporaneamente concesso per i successivi 30 giorni, salvo revoca.

Per le domande inviate tramite servizio postale, la data di decorrenza dei termini è quella di acquisizione dell'istanza al protocollo; in tali casi sarà cura del Servizio comunale competente comunicare all'istante l'avvio del procedimento.

Per le domande consegnate a mano, la data di decorrenza dei termini è comprovata dalla ricevuta rilasciata dal Servizio comunale competente all'accoglimento. In base al principio di economicità degli atti, la comunicazione di avvio del procedimento è contestuale alla consegna della ricevuta di avvenuta presentazione (deposito) della domanda.

Conclusa positivamente l'istruttoria, verrà rilasciato il Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico a tutti gli aventi diritto. Unitamente alla stesso, verrà rilasciata al richiedente anche una copia della documentazione a cui il Nulla Osta preventivo fa riferimento.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, il Comune si avvale della consulenza tecnica dell'ARPA a cui viene inviata copia della domanda; anche in questo caso il procedimento viene sospeso ed i termini per la conclusione dello stesso, riprendono a decorrere dal momento di acquisizione del parere dell'ARPA.

Nei casi previsti dal comma precedente, il responsabile del procedimento ne da avviso al richiedente invitandolo a presentare un'ulteriore copia della domanda; contestualmente vengono comunicati all'utente anche gli ulteriori oneri da pagare per la consulenza tecnica dell'ARPA.

Art. 7 - Contenuto della domanda per il Nulla Osta preventivo

La domanda per ottenere il Nulla Osta preventivo, deve contenere:

- i dati anagrafici degli intestatari;
- l'identificazione dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico;
- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate che verrà installato;
- il corpo ricettore dello scarico.

Alla stessa devono essere allegati:

- relazione tecnica con planimetrie, sezioni e particolari costruttivi redatti e firmati dal tecnico incaricato abilitato alla professione;
- relazione idrogeologica firmata da un geologo abilitato alla professione, nel caso in cui lo scarico recapiti nel suolo od in corpi idrici superficiali;
- dati riassuntivi della relazione idrogeologica riportati sul modulo appositamente predisposto dal Servizio comunale competente;
- visura catastale aggiornata con planimetria catastale della zona, in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento o dell'attività e la localizzazione finale dello scarico;
- relazione tecnica integrativa per attività i cui scarichi sono assimilati a reflui domestici.

Nelle linee guida allegate al presente Regolamento, sono riportate, in dettaglio, le indicazioni specifiche sulle modalità di predisposizione degli allegati alla domanda.

Art. 8 – Istruttoria domanda per il Nulla Osta preventivo

Il competente Servizio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.

Potranno essere richieste integrazioni e chiarimenti dando specifici tempi entro i quali gli stessi devono pervenire al Servizio comunale competente. Saranno anche valutate eventuali richieste, debitamente motivate, di sospensione dei termini da parte del richiedente.

Per insediamenti con potenzialità inferiore a 100 AE, potrà essere richiesto dal responsabile del procedimento, uno specifico parere dell'ARPA qualora, in fase di istruttoria, emergesse la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia, per valutare nel merito l'efficacia di particolari soluzioni tecniche proposte dal richiedente. In tal caso gli oneri saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

A completamento dell'istruttoria, potranno essere individuate delle prescrizioni specifiche da inserire nell'atto alle quali l'istante si deve attenere.

Art. 9 – Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestico, qualora l'attività svolta rientri tra quelle per cui è attivo il SUAP, la relativa domanda di Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni.

In questo caso la domanda deve essere presentata al SUAP e non si applicano le norme del presente Regolamento per quanto concerne i tempi per il rilascio dell'eventuale parere di ARPA e del Nulla Osta stesso, ma le norme relative ai procedimenti SUAP.

Stesso procedimento viene ad applicarsi nel caso sia costituito lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui al D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Autorizzazione allo scarico

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo utilizzando gli appositi modelli; la domanda è assoggettata all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato all'effettiva realizzazione del sistema di trattamento del refluo a servizio dell'insediamento e/o dell'attività da cui lo scarico ha origine, conformemente a:

- quanto proposto in fase progettuale;
- quanto approvato all'atto del rilascio del Nulla Osta preventivo.

L'autorizzazione allo scarico è indispensabile per la presentazione delle attestazioni di abitabilità e/o agibilità o della dichiarazione di conformità delle opere al titolo abilitativo rilasciato.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- amministratore di condominio pro tempore;
- titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
- legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio.

I titolari dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad informare gli eventuali utilizzatori dell'immobile delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione a cui gli stessi si devono attenere.

L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda e contiene specifiche prescrizioni a cui i titolari dello scarico si devono attenere pena l'applicazione dei provvedimenti e delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.

Qualora vi siano più proprietari titolari di uno stesso scarico (es. il caso di un'unica unità immobiliare con più proprietari oppure nel caso di più unità immobiliari con diversi proprietari i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico) l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, deve essere presentata da un solo proprietario che funge da referente primario per l'Amministrazione, integrata con i dati personali di tutti gli altri proprietari con le rispettive firme (occorrerà allegare, per ogni proprietario contitolare dello scarico, una copia del modulo aggiuntivo appositamente predisposto, debitamente compilato). Nel caso in questione, tutti i proprietari, sono in egual misura responsabili dello scarico.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari che sono tutti responsabili dello stesso.

Art. 11 - Oneri istruttori

All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non in pubblica fognatura, il richiedente è tenuto a versare una somma per la copertura delle spese istruttorie, il cui ammontare è stabilito con deliberazione di Giunta Comunale. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri previsti dal presente Regolamento.

Per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 AE, le ulteriori spese per la consulenza tecnica dell'ARPA sono stabilite sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPA e comunicate al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento, che dovrà comunque avvenire prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 12 – Procedura per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico

La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e ad esse assimilate fuori fognatura deve essere presentata, in bollo di legge, dagli aventi titolo utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e reperibile anche sul sito WEB del Comune di Alcamo.

Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.

I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda stessa.

La domanda deve essere presentata al Servizio comunale competente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, oppure al SUAP o al SUE secondo le modalità previste dal presente Regolamento, per la domanda di Nulla Osta preventivo.

Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione allo scarico e si conclude con un provvedimento espresso di autorizzazione od archiviazione entro 30 giorni da tale data.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione presentata non sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di trenta giorni.

Tale termine di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento del Servizio comunale competente, potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro i termini suddetti, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego dell'autorizzazione allo scarico.

Qualora il provvedimento non intervenga entro il termine previsto dal presente Regolamento, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni salvo revoca.

Per le domande inviate tramite servizio postale, la data di decorrenza dei termini è quella di acquisizione dell'istanza al protocollo; in tali casi sarà cura del Servizio comunale competente comunicare all'istante l'avvio del procedimento.

Per le domande consegnate a mano, la data di decorrenza dei termini è comprovata dalla ricevuta rilasciata dal Servizio comunale competente all'accoglimento. In base al principio di economicità degli atti, la comunicazione di avvio del procedimento è contestuale alla consegna della ricevuta di avvenuta presentazione (deposito) della domanda.

Conclusa positivamente l'istruttoria, verrà rilasciata espressa autorizzazione allo scarico a tutti gli aventi diritto. Unitamente alla stessa verrà rilasciata al richiedente anche una copia della documentazione a cui l'autorizzazione fa riferimento. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata con marca da bollo.

Art. 13 - Contenuto della domanda di autorizzazione allo scarico

Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento degli oneri istruttori e di quelli a copertura delle spese per rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi, qualora effettuati, di cui all'art 11 del presente Regolamento; nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, il richiedente dovrà provvedere anche al pagamento degli oneri per la consulenza tecnica dell'ARPA, secondo le modalità indicate all' art. 11 del presente Regolamento.

La domanda di autorizzazione allo scarico, deve contenere:

- i dati anagrafici degli intestatari;
- l'identificazione dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico;
- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate utilizzato;
- il corpo ricettore dello scarico.

Alla stessa devono essere allegati:

- documentazione fotografica del sistema di trattamento reflui realizzato;
- dichiarazione di asseveramento redatta e firmata da un geologo abilitato alla professione, redatta sul modulo appositamente predisposto dal Servizio competente, in cui si dichiara che il sistema di dispersione dei reflui nel suolo e/o nel corpo idrico superficiale è stato realizzato conformemente a quanto indicato nella relazione idrogeologica presentata e approvata all'atto del rilascio del Nulla Osta preventivo e nel pieno rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia e che lo scarico non creerà pregiudizio per le caratteristiche qualitative del suolo e delle acque, nel caso in cui lo scarico recapiti nel suolo od in corpi idrici superficiali;
- dichiarazione di asseveramento redatta e firmata da tecnico abilitato alla professione, redatta sul modulo appositamente predisposto dal Servizio competente, in cui si dichiara che il sistema di trattamento reflui è stato realizzato conformemente agli elaborati progettuali (relazione tecnica, planimetrie, sezioni, particolari costruttivi) presentati e approvati all'atto del rilascio del Nulla Osta preventivo e nel pieno rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia.

Art. 14 – Istruttoria domanda di autorizzazione allo scarico

Il competente Servizio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.

Potranno essere richieste integrazioni e chiarimenti dando specifici tempi entro i quali gli stessi devono pervenire al Servizio comunale competente. Saranno anche valutate eventuali richieste, debitamente motivate, di sospensione dei termini da parte del richiedente.

A completamento dell'istruttoria verranno individuate le prescrizioni specifiche da inserire nell'atto autorizzatorio alle quali l'istante si deve attenere.

CAPO III - NUOVA AUTORIZZAZIONE, VOLTURAZIONE, RINNOVO

Art. 15 – Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni

Deve essere richiesta nuova autorizzazione nel caso in cui si abbia una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico autorizzato. In particolare a seguito di lavori od opere che interessino l'edificio da cui origina lo scarico stesso, come ad esempio nei casi di variazione di destinazione d'uso o ampliamento, ed in generale ogni volta che l'impianto autorizzato non è più in grado di assicurare un adeguato grado di depurazione e protezione ambientale a seguito della variazione

della quantità di liquami che deve essere trattata, cioè quando il numero degli AE che gravano sull'insediamento superi quello per cui gli impianti di trattamento sono stati progettati ed autorizzati.

Anche per gli insediamenti che sono stati autorizzati in deroga per il numero di AE, deve essere richiesta nuova autorizzazione nel caso in cui vari il numero degli AE cui l'autorizzazione si riferisce.

Nuova autorizzazione deve essere richiesta anche se viene modificato solamente il sistema di trattamento e/o il corpo ricettore finale cui l'autorizzazione è riferita.

Nuova autorizzazione deve essere richiesta anche per le attività i cui scarichi sono assimilati a domestico qualora si trasferiscano in altro luogo sempre sprovvisto di fognatura pubblica.

L'iter procedurale da seguire per ottenere una nuova autorizzazione allo scarico è quello indicato dall'art.6 all'art. 14 del presente Regolamento.

La mancata richiesta di nuova autorizzazione, quando dovuta, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06 all'art. 133 comma 2.

Qualora si abbiano variazioni del ciclo di lavoro degli insediamenti assimilati a domestico che compromettano l'assimilabilità dei reflui scaricati, dovrà essere richiesta una autorizzazione allo scarico come insediamento industriale secondo le modalità previste dalla relativa normativa.

Art. 16 – Volturazione

E' fatto obbligo di comunicare all'ufficio competente ogni modifica dei titolari cui l'autorizzazione rilasciata si riferisce. Tale comunicazione deve essere effettuata, secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 180 giorni dal subentro, indicando tutti i dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestico devono inoltre essere comunicate entro 60 giorni anche le variazioni riguardanti la denominazione o ragione sociale della ditta, indicando tutti i nuovi dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato.

A seguito della comunicazione scritta di cui ai 2 commi precedenti, il Servizio competente provvederà con proprio atto alla variazione della titolarità dell'autorizzazione, confermando la stessa nelle altre parti.

Art. 17 – Validità dell'autorizzazione e rinnovo

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data di rilascio.

Fermo restando quanto disposto al precedente art. 15, le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, qualora non siano intervenute modifiche qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

CAPO IV - ASSIMILAZIONE A DOMESTICO, OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO, CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI (AE)

Art. 18 - Assimilazione a domestico e particolari acque di scarico

Ai fini del presente Regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche, e ne seguono il regime autorizzatorio, le acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 7 art. 101 del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle seguenti attività:

- a) Acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) Acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità della disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- c) Acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) Acque reflue provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) Acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) Acque reflue provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Non necessitano di autorizzazione allo scarico le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici, nonché quelle di raffreddamento per gli impianti di climatizzazione o macchine per la produzione di ghiaccio.

Tali acque devono essere scaricate separatamente dagli altri reflui (comma 5 art. 101 D.Lgs 152/2006 e s. m. i.) oppure convogliate con le acque meteoriche. Le stesse acque possono anche essere liberamente riutilizzate.

I reflui derivanti dai trattamenti per la riduzione della durezza dell'acqua, devono essere avviati agli impianti di trattamento. Particolari tipologie di reflui derivanti da trattamenti per l'affinamento di acque destinate ad usi specifici, possono essere scaricati direttamente al ricettore finale o destinati al riuso solamente se rispettano quanto indicato dal presente Regolamento.

TABELLA 1. – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche

Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.			
A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti per lo scarico in pubblica fognatura (2)	Condizioni vincolanti per lo scarico fuori dalla pubblica fognatura
1	Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche .		
2	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 101 comma 7 lettera -b- e tabella 6-allegato 5 del decreto legislativo)		(1g)
3	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento		(1g)
4	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione		(1a)(1b) - Carico <= a 100 AE
5	Lavorazione e conservazione di pesce carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata, o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve)	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE

TABELLA 1. – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche

Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.			
A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti per lo scarico in pubblica fognatura (2)	Condizioni vincolanti per lo scarico fuori dalla pubblica fognatura
6	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini	Carico <= a 100 AE	(1b) (1h) Carico <= a 100 AE
7	Produzione di prodotti di panetteria	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
8	Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
9	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
10	Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè', acque minerali e di sorgente, bevande analcoliche	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
11	Produzione e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate. Produzione di olio da olive, escluse comunque le acque di vegetazione.	Carico <= a 100 AE	(1b) Carico <= a 100 AE
12	Grandi magazzini – Supermercati – Ipermercati – Centro commerciali	Carico <= a 100 AE	Carico <= a 100 AE
13	Alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, residence, case per ferie, ostelli della gioventù	Carico <= a 200 AE	Carico <= a 200 AE
14	Rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi fissi, agriturismo affittacamere, case e appartamenti di vacanza, residence d' epoca		
15	Case di riposo (senza cure mediche)		
16	Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina		
17	Bar, caffè, gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione		
18	Mense e fornitura di pasti preparati		Carico <= a 100 AE
19	Servizi all' infanzia, Asili nido, Istruzione primaria e secondaria di primo grado		
20	Istruzione secondaria di secondo grado. Istruzione universitaria	(1c)	(1c)
21	Laboratori di analisi e studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi	(1c)	(1c) Carico <= a 100 AE
22	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili		
23	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)		
24	Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg.	(1d)	(1d)
25	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza		
26	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	(1e), (1f)	1(e), (1f)
27	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali	(1e), (1f)	(1e), (1f)
28	Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti .	Carico <= a 100 AE	Carico <= a 100 AE

NOTE ALLE CONDIZIONI VINCOLANTI DI ASSIMILAZIONE DI CUI ALLE COLONNE C e D

1. Il rispetto delle presenti condizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:
 - a) limite sul livello dei solidi sospesi è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore finale;
 - b) deve essere presente un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale;
 - c) le sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc.) sono smaltite non come acque reflue;
 - d) senza lo scarico di sostanze solventi;
 - e) il limite sul livello delle sostanze ad azione disinfettante o conservante è determinato a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore;
 - f) lo scarico per lo svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione;
 - g) in caso di scarico in corpi idrici superficiali è necessaria la predisposizione, quando prevista dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie;
 - h) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta;
2. L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura (colonna C).

Art. 19 – Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste.

In tal caso l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'ufficio competente a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria. Il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale comunicherà ai titolari di tali insediamenti l'obbligo di allacciamento.

Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, il Servizio competente, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale.

Potrà essere consentito scaricare i reflui domestici e quelli ad essi assimilati in corpi ricettori diversi dalla fognatura pubblica solamente nelle aree e nelle località non servite da pubblica fognatura così come definite all'art. 3 del presente Regolamento.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale, per motivi di tutela ambientale o igienicosanitaria, debitamente evidenziati in specifiche relazioni di ARPA o dell'Azienda ASP di Trapani può ordinare l'allacciamento anche in caso di distanze superiori a quelle previste nel precedente comma.

Art. 20 – Calcolo degli abitanti equivalenti (AE)

Il calcolo degli abitanti equivalenti (AE) deve essere effettuato in base a quanto disposto dalla lettera a) comma 1 dell'art. 74 - Titolo I - Sezione II del D.Lgs 152/2006 e s. m. i.; ovvero in base al BOD5 (1 AE = 60 gr ossigeno/giorno) o al COD (1 AE = 130 gr ossigeno/giorno) o, solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, si può fare riferimento al consumo idrico e di altre eventuali fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte; il carico deve essere riferito a quello di ingresso all'impianto di trattamento (1 AE = volume di scarico di 200 litri per abitante/giorno).

Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definiti dal presente articolo (quali BOD5, COD, consumi idrici), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico in AE facendo riferimento ai seguenti parametri tipologico-edilizi indicativi:

- Edifici di civile abitazione = 1 AE per camera da letto con superficie < 14 mq; 2 AE per camera da letto con superficie \geq 14 mq. Aggiungere 1 AE ogni qual volta la superficie della stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq (20 mq=3 AE; 26 mq=4 AE; 32 mq=5 AE; ecc);
- Alberghi, agriturismo e simili = come per gli edifici di civile abitazione;
- Ristoranti, trattorie, mense =1 AE ogni tre persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,20 mq);
- Ospedali = 1 AE ogni 2 posti letto;
- Uffici, esercizi commerciali = 1 AE ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;
- Fabbriche e laboratori artigianali = 1 AE ogni 2 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività;
- Bar, circoli, club =1 AE ogni sette persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero massimo di avventori (il numero massimo di clienti è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale per 1,20 mq);
- Scuole = 1 AE ogni 5 posti banco;
- Musei, teatri, cinema, impianti sportivi e altri insediamenti diversi dai precedenti = 4 AE ogni WC.

Nel caso siano disponibili più dati, per il dimensionamento dell'impianto di trattamento reflui si deve considerare il numero di AE maggiore tra quelli calcolati.

CAPO V - PRESCRIZIONI E TRATTAMENTI AMMESSI

Art. 21 – Prescrizioni generali

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel presente Regolamento, nonché al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata.

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s. m. i.

Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico nel suolo e nei corpi idrici di cui all'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s. m. i., è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienicosanitaria;

b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni indicate nella normativa vigente;

c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;

Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dai reflui domestici e smaltite per proprio conto. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendo però le acque meteoriche, a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche.

Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione che si rendano necessarie e deve essere eseguita una corretta gestione degli stessi per garantirne un ottimale funzionamento.

Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del suo funzionamento e per le eventuali operazione di manutenzione e pulizia, inoltre deve essere dotato di un pozzetto finale per eventuali controlli.

Per gli impianti più complessi, che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, è opportuno che l'impianto di trattamento sia accompagnato da un manuale d'uso e manutenzione alle cui indicazioni il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Qualora lo ritenga utile il titolare può rivolgersi a una ditta specializzata per la gestione dell'impianto.

Deve essere conservata tutta la documentazione che attesti le operazioni di gestione e manutenzione effettuate sull'impianto con l'identificazione della eventuale ditta esecutrice, nonché la documentazione inerente il conferimento a terzi di tutti i rifiuti provenienti dai trattamenti (fanghi dei trattamenti primari o secondari, pulizia di filtri o di pozzetti ecc..) Per il corretto funzionamento degli impianti di trattamento dei reflui, al fine di non danneggiare i sistemi enzimatici od inibire lo sviluppo dei microorganismi che sostengono il processo biologico depurativo, è consigliato di non utilizzare o sversare nello scarico sostanze per essi tossiche quali acidi e basi forti, solventi, vernici ed oli. Per lo stesso motivo è consigliato ridurre al minimo l'impiego di detersivi o prodotti igienizzanti per la pulizia.

Art. 22 – Prescrizioni per la tutela degli acquiferi dall'inquinamento

Lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate non deve compromettere le caratteristiche quali-quantitative degli acquiferi e dei corpi idrici in essi contenuti.

A tal fine lo studio idrogeologico, e la relativa relazione idrogeologica da allegare alla domanda di Nulla Osta preventivo, dovrà definire le specifiche caratteristiche di vulnerabilità e rischio della risorsa idrica sotterranea in riferimento ai seguenti fattori:

- stratigrafia, spessore, tipo e grado di permeabilità idraulica del pacco di terreni di copertura costituenti l'insaturo;
- velocità effettiva di flusso nell'insaturo rispetto alla capacità depurativa degli stessi terreni costituenti la copertura dell'acquifero;

- soggiacenza della superficie piezometrica/freatica nei periodi di massima ricarica;
- rapporti idrodinamici acquifero/corpo idrico superficiale.

Art. 23 – Trattamenti Primari

I trattamenti primari provocano la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dall'effluente e la separazione del materiale che tende ad affiorare come grasso, olio, sapone, ecc.

In pratica i trattamenti primari producono una chiarificazione del refluo avviato allo scarico riducendone il carico inquinante.

Le acque grigie (acque saponose) e le acque nere devono essere mantenute separate alla loro origine; le acque grigie devono essere preventivamente trattate con un degrassatore, a valle del quale possono unirsi con le acque nere in un apposito pozzetto prima di passare nel vero e proprio trattamento primario, per poi essere successivamente convogliate al trattamento secondario, a cui sono obbligatoriamente soggette.

Sono trattamenti primari:

- Grigliatura per trattenere eventuali corpi grossolani presenti nei reflui che potrebbero produrre danni, se introdotti all'interno degli impianti, rendendo inefficaci le successive fasi di trattamento dei liquami.

In base alla spaziatura tra le maglie si distinguono:

Tipologia di griglia	Spaziatura tra le maglie (mm)
Griglia grossolana	40-100
Griglia media	20-40
Griglia sottile	10-20

- Dissabbiatura per eliminare le sabbie e tutte quelle particelle che hanno caratteristiche di peso specifico ed idrodinamiche simili a quelle delle sabbie e che potrebbero comportare notevoli inconvenienti negli impianti di depurazione;

- Degrassatura per eliminare oli, grassi, saponi; il pozzetto degrassatore dovrà avere una capacità pari ad almeno 50 litri per AE con un volume minimo di 1000 litri;

- Fossa settica bicamerale e tricamerale per le acque nere, dovrà avere una capacità utile complessiva (volume interno delle camere) pari ad almeno 225 litri per AE con un volume minimo di 3000 litri. (13 AE). L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati, conformemente a quanto autorizzato nella pratica edilizia, e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile;

- Fossa Imhoff per le acque nere, il comparto di sedimentazione dovrà avere almeno capacità pari a 50 litri per AE con un volume minimo di 500 litri; il comparto della digestione del fango dovrà avere almeno capacità pari a 140 litri per AE con un volume minimo di 1400 litri, pertanto il

volume minimo complessivo della Imhoff non dovrà essere inferiore a 1900 litri (10 AE). L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati, conformemente a quanto autorizzato nella pratica edilizia, e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile. I dimensionamenti minimi per questi impianti devono essere garantiti da subito per i nuovi insediamenti in costruzione, mentre per gli insediamenti già esistenti devono essere garantiti in occasione di lavori di rifacimento degli attuali impianti di trattamento primari.

Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 21, il Comune può autorizzare trattamenti primari con dimensioni inferiori a quelle sopraindicate per il trattamento dei reflui provenienti da servizi igienici di insediamenti utilizzati saltuariamente e comunque aventi un carico massimo non superiore a 5 AE.

Art. 24 –Trattamenti Secondari

A valle dei trattamenti primari, sono presenti nel liquame sostanze inquinanti disciolte o in sospensione (colloidali) per la cui rimozione si ricorre ai trattamenti secondari di tipo chimico-fisico o biologico.

I trattamenti secondari sono finalizzati alla conversione degli inquinanti biodegradabili disciolti in materiale cellulare sedimentabile.

A valle di tale conversione si richiede una fase di separazione fisica del materiale cellulare (fango) dall'effluente depurato.

Il Comune, su specifica richiesta del titolare dello scarico, può ritenere idonei impianti di trattamento diversi purché garantiscano un adeguato livello di depurazione e di salvaguardia ambientale.

Per gli scarichi di reflui domestici ed assimilati, sono individuati indicativamente i seguenti trattamenti secondari:

Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione: l'utilizzo della sub-irrigazione è consentito limitatamente agli scarichi fino a 100 AE. In testa alla trincea disperdente deve essere presente un pozzetto con sifone di cacciata, in modo che vengano avviate allo smaltimento portate di una certa entità in grado di interessare anche le zone terminali del sistema, con una alimentazione uniforme e regolare su tutta la rete disperdente.

Le trincee devono essere ubicate in luoghi dove non sussistano ostacoli per l'ossigenazione del terreno, né problemi di stabilità o infiltrazioni. La distanza tra due linee disperdenti dovrà essere valutata in sede di relazione idrogeologica in base alle caratteristiche di assorbimento del terreno in modo che sia garantita la funzionalità della stesse. La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda (valutato nel periodo di massima ricarica) non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile, domestico o per l'irrigazione di prodotti mangiati crudi. Fra la trincea ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.

Percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili) :

l'utilizzo della sub-irrigazione con drenaggio è consentito limitatamente agli scarichi fino a 100 AE; tale sistema viene utilizzato in presenza di terreni impermeabili ($K \leq 10^{-6}$, 10^{-7} cm/s) oppure in trincee rese impermeabili con rivestimento di geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE); in ogni caso non deve esistere rischio di contaminazione per la falda. In testa alla sub-irrigazione deve essere presente un pozzetto con sifone di cacciata, in modo che vengano avviate allo smaltimento portate di una certa entità in grado di interessare anche le zone terminali del sistema, con una alimentazione uniforme e regolare su tutta la rete disperdente. La trincea deve essere ubicata in luoghi dove non sussistano ostacoli per l'ossigenazione del terreno, né problemi di stabilità o infiltrazioni. Il liquame, proveniente dalla chiarificazione primaria mediante condotte a tenuta, perviene nella condotta disperdente dalla quale percola, attraverso uno strato di pietrisco, sino ad essere intercettato e raccolto da una seconda condotta (condotta drenante) posizionata al di sotto della prima. La trincea deve essere aerata in modo idoneo per garantire l'ossidazione del refluo, a tal fine vengono collocati dei tubi infissi nel terreno fino all'altezza della condotta drenante e posizionati alternativamente ai due lati della stessa. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.) mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante. La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. La distanza tra due linee disperdenti drenate, dovrà essere valutata in sede di indagine idrogeologica in base alle caratteristiche di assorbimento del terreno, in modo che sia garantita la funzionalità della stesse. La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda (valutato nel periodo di massima ricarica) non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile, domestico o per l'irrigazione di prodotti mangiati crudi. Fra la trincea ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri. Il recapito finale della condotta drenante (il punto in cui la condotta drenante sbocca nel ricettore terminale) deve trovarsi ad almeno 30 metri di distanza da pozzi privati per la captazione delle acque, sorgenti, condotte o serbatoi di acqua potabile ed ad almeno 200 metri di distanza da pozzi o prese per la captazione di acqua potabile (pozzi per acquedotto).

Pozzo disperdente: l'utilizzo del pozzo disperdente non è ammesso per gli insediamenti di nuova costruzione. Potrà essere consentito mantenerlo solamente per quelli già esistenti con carico fino a 20 AE a condizione che venga dimostrato, attraverso una idonea relazione tecnico/idrogeologica, l'assenza di possibili inconvenienti ambientali ed igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito. In caso di interventi di rifacimento o adeguamento dell'impianto, deve essere sostituito con altro impianto consentito. Potrà essere consentito mantenere l'uso del pozzo disperdente solo nel caso in cui venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'altra tipologia di impianto e comunque a seguito di specifica relazione tecnico/idrogeologica che dimostri l'assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari e sia garantita la protezione della falda. Esso deve essere ubicato in luoghi dove non sussistano ostacoli per l'ossigenazione del terreno, né problemi di stabilità o infiltrazioni. La distanza tra due pozzi dovrà essere valutata in sede di indagine idrogeologica in

base alle caratteristiche di assorbimento del terreno, in modo che sia garantita la funzionalità degli stessi. La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda (valutato nel periodo di massima ricarica) non dovrà essere inferiore a 2 metri; il pozzo perdente deve trovarsi ad almeno 30 metri di distanza da pozzi privati per la captazione delle acque, sorgenti, condotte o serbatoi di acqua potabile ed ad almeno 200 metri di distanza da pozzi o prese per la captazione di acqua potabile (pozzi per acquedotto).

Fitodepurazione: le vasche devono essere impermeabili per impedire l'infiltrazione dei reflui nel terreno circostante. Per gli impianti a flusso sub-superficiale orizzontale la superficie dei vassoi assorbenti deve essere almeno 4 mq/AE, per gli impianti a flusso sub-superficiale verticale la superficie dei vassoi assorbenti deve essere almeno 3 mq/AE.

Filtri percolatori: devono essere dimensionati in base agli AE trattati; possono essere utilizzati sia filtri aerobi che anaerobi. Nello scarico finale del filtro non devono essere presenti i fanghi biologici che formano la pellicola depurante. Qualora si verificasse l'uscita di fanghi si deve installare una sedimentazione secondaria, correttamente dimensionata, a valle del filtro stesso. Per i filtri che presentano l'uscita dei reflui in basso, la sedimentazione secondaria è obbligatoria e deve essere correttamente dimensionata in base agli AE serviti. Nei filtri anaerobi lo scarico presenta sostanze maleodoranti e pertanto dovrà essere installato un impianto di deodorizzazione finale. Nei casi in cui sia dimostrato, sulla base di una specifica relazione tecnica da allegare alla domanda di Nulla Osta preventivo che l'impianto non crea disturbo, tale obbligo potrà essere derogato. Impianti a fanghi attivi: devono essere dimensionati in base agli AE trattati; ne esistono di vari tipi con fase ossidativa più o meno spinta e con o senza sedimentazione primaria. Dove ci sono notevoli variazioni di portata è opportuno prevedere una equalizzazione delle portate in ingresso. Questi impianti sono più idonei per trattare utenze di grandi dimensioni. Il Comune può ritenere idonei trattamenti diversi da quelli elencati purché garantiscano un adeguato livello di depurazione e di salvaguardia ambientale e la loro efficacia sia dimostrata in una specifica relazione redatta da un tecnico del settore abilitato alla professione.

Art. 25 – Prescrizioni specifiche per alcuni tipi di impianti

A seguito dell'interruzione o sospensione del funzionamento degli impianti di trattamento primari e/o secondari, per manutenzione, guasti o altro, i reflui non trattati non devono essere sversati nel ricettore finale ma smaltiti come rifiuto tramite ditte specializzate e debitamente autorizzate. Deve essere comunque garantita la protezione dall'inquinamento della falda idrica in base alle caratteristiche di permeabilità del terreno. Il titolare dell'autorizzazione dovrà porre in essere tutte le azioni tese a garantire un corretto funzionamento dei sistemi di trattamento dei reflui, ed in particolare:

- Per la sub-irrigazione e la sub-irrigazione drenata dovrà verificare periodicamente che la superficie di terreno nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti e/o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità, dovrà provvedere a ristrutturare completamente la rete di dispersione del refluo nel suolo ed a riportarla alla sua funzionalità

iniziale. Inoltre dovrà mantenere pulite e funzionanti le tubazioni, il pozzetto di cacciata e le tubazioni di aerazione della trincea drenante. Infine dovrà monitorare nel tempo anche l'andamento del livello della falda acquifera al fine di evitarne la contaminazione con vettori inquinanti.

- Per il pozzo disperdente ove autorizzato, dovrà verificare periodicamente che la superficie di terreno nella quale è ubicato, non presenti avvallamenti, affioramenti di liquami o impaludamento. Qualora si verificassero tali eventualità esso dovrà essere sostituito con un diverso impianto. Se non è possibile installare un trattamento alternativo nei casi previsti all'art. 24, il pozzo dovrà essere ristrutturato completamente per essere riportato alla corretta funzionalità. Per l'esercizio controllare che non vi siano intasamenti nel pietrisco o accumulo di fanghi nel pozzo. Controllare nel tempo anche l'andamento del livello della falda acquifera al fine di garantirne la protezione dall'inquinamento.

- Per il filtro percolatore biologico dovrà assicurarsi del suo corretto funzionamento secondo le specifiche norme di uso e manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In particolare dovrà provvedere periodicamente al controllo della flora batterica, al controllo della quantità di fanghi presente e della capacità filtrante ed effettuare ogni altra operazione che si renda necessaria. I filtri dovranno essere periodicamente svuotati e ripuliti evitando che un eccessivo deposito dei fanghi morti, possa compromettere il funzionamento del sistema.

- Per l'impianto ad ossidazione a fanghi attivi, dovrà assicurarsi del suo corretto funzionamento secondo le specifiche norme di uso e manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In particolare dovrà provvedere periodicamente: alla verifica e manutenzione delle parti elettromeccaniche; al controllo della flora batterica; al controllo della quantità di fanghi presente ed alla eliminazione di quelli in esubero dai vari comparti; al controllo della quantità di ossigeno fornito e ad ogni altra operazione necessaria.

- Per la fitodepurazione, dovrà provvedere al mantenimento delle specie vegetali presenti procedendo alle necessarie sostituzioni qualora si determini una perdita delle piante già attecchite ed eliminare le piante infestanti. Verificare che non si abbiano intasamenti dei tubi disperdenti.

Per gli scarichi in acque superficiali verificare il regolare funzionamento degli impianti di trattamento anche mediante il controllo visivo dell'acqua in uscita che deve essere priva di particelle in sospensione e non deve presentare odori sgradevoli; qualora si verificassero malfunzionamenti si dovrà intervenire sul trattamento riportando gli impianti alla loro corretta funzionalità oppure, se necessario, modificarli inserendo ulteriori fasi di trattamento e richiedendo in tal caso, nuova autorizzazione come previsto al precedente art. 15. Prescrizioni particolari e specifiche tecniche per i vari tipi di impianti di trattamento autorizzati, saranno inserite, all'occorrenza, nell'atto autorizzatorio.

Art. 26 – Prescrizioni per particolari attività i cui reflui sono assimilati a reflui domestici

I valori limite per i parametri richiamati nei punti 1a) ed 1e) delle *Note alle condizioni vincolanti di assimilazione di cui alle colonne C e D* relative alla *Tabella 1 – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche*, sono così definiti:

-Attività di cui al n. 4 della tabella suddetta relative a : *conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività di servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione* – il limite per i solidi sospesi totali SST è di 80 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 25 mg/l per scarichi sul suolo, in fossi campestri o scoline;

-Attività di cui al n. 26 e n. 27 della tabella suddetta relative rispettivamente a : *servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico ; piscine-stabilimenti idropinici e idrotermali* – il limite per il cloro attivo è di 0,2 mg/l qualunque sia il ricettore finale; qualora vengano utilizzate anche sostanze anti-alghe il limite per il COD è di 160 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 100 mg/l per scarichi sul suolo, in fossi campestri o scoline.

Lo scarico derivante dallo svuotamento delle piscine deve essere mantenuto separato dalla linea di trattamento degli altri reflui domestici e potrà confluire a valle di questa nel ricettore finale. Qualora il sistema di trattamento sia rappresentato da un impianto di subirrigazione, lo scarico non potrà essere sversato in una sola volta ma gradualmente con portate compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione idrogeologica. Lo scarico per lo svuotamento delle piscine dovrà avvenire almeno 15 gg dopo l'ultima disinfezione. L'acqua di controlavaggio dei filtri deve essere inviata al trattamento con gli altri scarichi domestici.

CAPO VI - INDIRIZZI GENERALI PER UNA ADEGUATA AZIONE AMBIENTALE

Art. 27 – Riutilizzo dell'acqua di scarico

In sede di autorizzazione allo scarico può essere autorizzato il riutilizzo delle acque reflue secondo quanto di seguito specificato. Il riuso delle acque reflue domestiche per scopo irriguo è consentito per le sole acque grigie che devono essere preventivamente trattate con idoneo pozzetto degrassatore-disoleatore e successivamente con un trattamento secondario di fitodepurazione o di percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio. Non è consentito il riuso delle acque nere che devono essere smaltite separatamente dopo idonei trattamenti previsti ai sensi del presente Regolamento.

Può essere autorizzato l'utilizzo irriguo di particolari tipologie di reflui derivanti da trattamenti per l'affinamento di acque destinate ad usi specifici; in tal caso una specifica relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato, dovrà riportare le analisi dell'acqua destinata al riuso, comprovare che la qualità delle acque da riutilizzare è in linea con i parametri previsti dalla normativa vigente per il riuso dei reflui a scopo irriguo, dimostrare che non si creano pregiudizi all'ambiente né alla falda e assicurare la costanza nel tempo della qualità dell'acqua. Fermo restando il rispetto della specifica disciplina regionale, le acque meteoriche di insediamenti domestici od assimilati, le acque di condensa e di refrigerazione degli impianti di climatizzazione o derivanti da macchine per la produzione del ghiaccio, di cui al precedente art. 18, possono

essere liberamente utilizzate per scopi irrigui. I soggetti autorizzati al riutilizzo delle acque reflue sono tenuti a rispettare le seguenti modalità d'uso:

- irrigare nella stessa proprietà da cui si origina lo scarico;
- utilizzare metodi di irrigazione che riducano al minimo lo sviluppo di aerosol;
- non irrigare prodotti eduli da consumare crudi;
- fare attenzione che nelle acque utilizzate non siano presenti sostanze nocive alle piante irrigate.

Art. 28 - Criteri tecnici per l' identificazione dei corpi idrici superficiali interni

Ai fini del presente Regolamento sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale (C.T.R.) alla scala di maggior dettaglio disponibile che appaiono collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato. La carta tecnica cui fare riferimento è quella consultabile presso il Comune di Alcamo e/o sul sito internet della Regione Siciliana.

Art. 29 – Acque meteoriche

Fatto salvo quanto disposto all'art. 21 del presente Regolamento, non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici ed assimilati le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazzi, resedi, cortili, strade, ecc. le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo (fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.).

CAPO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 30 – Controlli

Il Comune effettua i controlli previsti all'art. 128 del D.Lgs 152/06 e s m. i., e all'art. 6 del presente Regolamento, tramite gli addetti al Servizio comunale competente che possono avvalersi della collaborazione dell'ARPA e/o del Corpo di Polizia Municipale. Nel caso in cui vengano accertati scarichi non autorizzati o non allacciati alla pubblica fognatura, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ad opera dell'Autorità competente, l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare atto di diffida rivolto al trasgressore con l'intimazione di adeguarsi alla normativa in materia di scarichi idrici e l'avvertimento che i reflui non trattati dovranno essere smaltiti come rifiuto tramite ditte specializzate e debitamente autorizzate. L'atto di diffida svolge anche funzione di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e s. m. i. Qualora, a seguito della diffida di cui sopra, il responsabile continui a scaricare illegalmente i reflui, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere apposito provvedimento che, in base alla situazione ed ai fatti, ordinerà l'allacciamento alla fognatura pubblica o la presentazione della domanda di autorizzazione per lo scarico fuori fognatura.

Art. 31 – Provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico il Servizio competente procederà, secondo la gravità dell'infrazione, a norma dell'art. 130 del D.Lgs 152/06 e s. m. i., ad emettere i seguenti atti:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

In ogni caso le sanzioni applicabili sono quelle previste al titolo V Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s. m. i., in particolare l'art. 133 comma 3 e, in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato, anche quelle previste all'art. 133 comma 2 del suddetto D.Lgs.. In caso di violazione all'art.17 del presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquanta euro a centocinquanta euro. In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione, le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s. m. i.

Alle ore 16,50 esce il Consigliere Coppola Gaspare.

Alle ore 16,50 si allontana il Consigliere Fundarò Antonio.

Art.32 – Collegamento ad altre normative sugli scarichi

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata esclusivamente agli effetti del D. Lgs. 152/06 e s. m. i., fatti salvi i diritti di terzi e le altre eventuali autorizzazioni, permessi, concessioni, nulla osta prescritti dalla normativa vigente. In particolare, nel caso in cui il corso d'acqua presenti sedime demaniale, deve essere ottenuta la concessione di occupazione di suolo demaniale. Per realizzare un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico occorre ottenere specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 33 – Tutela ambientale e inconvenienti igienico sanitari

Nel caso di impianti di trattamento già autorizzati, per esigenze di tutela ambientale del corpo ricevente finale, debitamente evidenziati in specifiche relazioni dell'ARPA, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere appositi provvedimenti di adeguamento delle modalità di scarico o dei sistemi di trattamento autorizzati, fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari. Qualora lo smaltimento dei reflui domestici comporti problemi igienico sanitari, debitamente accertati dall'ASP di Trapani, ai sensi della normativa vigente, il Sindaco interverrà quale Autorità sanitaria locale con l'emissione degli atti previsti e potrà imporre anche il risanamento dei luoghi contaminati secondo le prescrizioni della ASP di Trapani.

Alle ore 17,00 esce il Consigliere Piccichè Davide.

Alle ore 17,00 rientra il Consigliere Fundarò Antonio.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con lo stesso.

Art. 35 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato. Le norme del presente Regolamento si applicano alle domande presentate a partire dal giorno di entrata in vigore dello stesso; sono fatte salve le istanze legate a pratiche edilizie presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Letto il Regolamento, il Presidente pone a votazione il Regolamento per alzata di mano.

La votazione produce il seguente risultato:

Favorevoli: Pipitone Antonio, Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Fundarò Antonio, Siacca Francesco.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno.

Il Regolamento è approvato con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Non essendoci altri argomenti da trattare alle ore 17,10 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO